



Dr. Francesco Benedetti
NOTAIO
C.so Vittorio Emanuele, 23 - L'AQUILA
Tel. 0862 419055 - 0862 65101
Fax 0862 404078

Repertorio n. 62916

Raccolta n. 10535

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"L'Aquila per la Vita Organizzazione non lucrativa (ONLUS)"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno venticinque del mese di febbraio.

25/02/2004

in L'Aquila e nel mio Studio in C.so Vitt. Emanuele n. 23, avanti a me DOTT. FRANCESCO BENEDETTI, Notaio in L'Aquila, iscritto nel ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona e Avezzano e senza la presenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia dei comparenti, col mio consenso,

SONO PRESENTI:

-CIPRIANI Ugo, nato a L'Aquila (AQ), il 7 luglio 1956, ivi domiciliato, Via Monte Orsello n. 8, funzionario di banca, Codice fiscale: CPR GUO 56L07 A345Y;

-TOCCHIO Maurizia, nata a L'Aquila (AQ) il 29 luglio 1947, ivi domiciliata, Via Castello n. 59, commerciante, Codice fiscale: TCC MRZ 47L69 A345H;

-ROSSINI Antonella, nata a L'Aquila (AQ) il 16 dicembre 1956, ivi domiciliata, Via Rocco Carabba n. 10, imprenditrice, Codice fiscale: RSS NNL 56T56 A345D;

-CICCARELLI Maria Rosaria, nata a L'Aquila (AQ) il 23 settembre 1946, ivi domiciliata, Via Francia n. 8, impiegata,

Codice fiscale: CCC MRS 46P63 A345B;

-ZAFFIRI Mauro Bruno, nato a L'Aquila (AQ), il 2 giugno 1953,
ivi domiciliato, Via Rocco Carabba n. 10, commerciante, Codice
fiscale: ZFF MRA 53H02 A345T;

-PORZIO Giampiero, nato a Chieti (CH), il 1° febbraio 1956,
domiciliato in L'Aquila (AQ), Via del Castelvecchio n. 1,
medico, Codice fiscale: PRZ GPR 56B01 C632J;

-BARBERIO Loredana, nata a Catanzaro (CZ) il 16 novembre
1954, domiciliata in L'Aquila (AQ), Via Sassa n. 15 ,
medico, Codice fiscale: BRB LDN 54S56 C352M.

I componenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale
convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

è costituita fra essi componenti l'Associazione denominata
"L'Aquila per la Vita Organizzazione non lucrativa (ONLUS)".

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in L'Aquila (AQ), Via Rocco Carabba n.
10.

ARTICOLO 3

L'Associazione è retta dalle norme ed ha gli scopi contenuti
nello Statuto che previa lettura da me datane ai Componenti e
loro sottoscrizione con me Notaio si allega al presente atto
sotto la lettera "A".

ARTICOLO 4

A comporre il Consiglio di Amministrazione fino a revoca vengono nominati i Sigg.ri Cipriani Ugo, Tocchio Maurizia e Rossini Antonella e di essi il primo Presidente ed il secondo Vice -Presidente.

ARTICOLO 5

Gli altri organi sociali saranno eletti nella prima Assemblea degli Associati secondo le modalità dello Statuto.

ARTICOLO 6

Ai fini fiscali dichiarano i comparenti che l'Associazione non ha un patrimonio iniziale e non sono stati effettuati conferimenti di sorta.

ARTICOLO 7

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il perfezionamento della costituzione dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente pubblico atto, scritto in parte con mezzo meccanografico ed in parte a mano da me medesimo e meco sottoscritto unitamente ai comparenti previa integrale lettura ai medesimi datane e loro dichiarazione, a mia domanda, che il tutto è conforme al vero.

Consta di fogli uno occupa due facciate intere e fin qui della presente.

FIRMATO: UGO CIPRIANI - LOREDANA BARBERIO - ZAFFIRI MAURO

BRUNO - GIAMPIERO PORZIO - ROSSINI ANTONELLA - MAURIZIA

TOCCHIO - MARIA ROSARIA CICCARELLI - FRANCESCO BENEDETTI

NOTAIO.



-----All. "A" all'atto rep. 62916

----- S T A T U T O -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO .-----

Art.1-è costituita l'Associazione "L'Aquila per la Vita Organizzazione non lucrativa (ONLUS)".-----

Art.2-Essa ha sede in L'Aquila (AQ), Via Rocco Carabba n. 10.

Art.3-L'Associazione persegue la unica finalità di solidarietà sociale, curando lo svolgimento di ogni tipo di attività comunque tendente al miglioramento ed allo sviluppo della personalità umana delle persone bisognose, ed in particolare si propone di contribuire alla lotta contro il cancro attraverso iniziative in tema di informazione, prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e assistenza anche domiciliare.-----

E' fatto espresso divieto svolgere attività diverse da quelle ore elencate ad eccezione di quelle strettamente connesse.-----

----- PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI .-----

Art.4-Il patrimonio dell'Associazione è costituito:-----

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;-----

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;-----

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.-----

Pro
Carri
Stabile
Fatti
del
Banco
Altri
Man
Bani
Giuseppe
Man
Carri

Le entrate dell'Associazione sono costituite:-----

- a) dalle quote sociali;-----
- b) dall'eventuale utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;-----
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.-----


Art.5-L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del rendiconto annuale o bilancio consuntivo e di quello preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre per approvazione all'Assemblea rispettivamente entro il 31 marzo ed il 31 ottobre.-----

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.-----

E' vietato distribuire durante la vita della organizzazione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.-----

----- SOCI -----

Art. 6 - Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione. è facoltà



del Consiglio stabilire l'esonero dal pagamento della quota per i soci che rivestano la qualifica di ente pubblico. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.-----

E' vietata ogni forma di temporaneità della partecipazione associativa.-----

Le quote sociali e/o i contributi associativi non sono cedibili con atto fra vivi e non sono rivalutabili.-----

Art. 7 - L'Associazione è costituita dalla seguenti categorie di soci:-----

a) soci fondatori: qualifica spettante a tutti coloro che sono intervenuti alla stipulazione dell'atto costitutivo dell'Associazione;-----

b) soci ordinari: categoria comprendente i soci ammessi in un momento successivo.-----

c) soci onorari: qualifica riservata a coloro che abbiano benemeritato nello svolgimento delle attività sociali o si siano particolarmente distinti per il sostegno prestato all'Associazione. La relativa nomina avviene su proposta del Presidente o dei Consiglieri e deve essere approvata dall'unanimità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o espulsione; la morosità e la espulsione

verranno dichiarate sancite dal Consiglio, la espulsione sarà dichiarata dall'Assemblea dei soci.-----

----- **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** .-----

Art. 9 - Sono organi dell'Associazione:-----

a) l'Assemblea dei Soci;-----

b) il Consiglio di Amministrazione;-----

c) il Presidente ed il Vice Presidente;-----

d) il Collegio dei Revisori;-----

e) il Collegio dei Probiviri.-----

----- **AMMINISTRAZIONE** .-----

Art. 10 - L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di due anni o comunque per il periodo fissato all'atto della nomina. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci.-----

Art. 11 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.-----

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.-----

Art. 12 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per la predisposizione del bilancio consuntivo

(entro il 28 febbraio) e del bilancio preventivo (entro il 30 settembre), e la determinazione della quota associativa.-----

La convocazione del Consiglio avviene mediante comunicazione scritta recapitata o sottoscritta per presa visione da ciascun componente almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.-----

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario effettivo o facente funzioni.-----

Art. 13 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione, e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.-----

Art. 14 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati

deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.--

Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del

Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di

entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il

Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo

ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente

dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in

genere il diritto di intervento all'assemblea.-----

Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale firmato dal

Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Per la validità delle riunioni assembleari è richiesta la

presenza di almeno due terzi dei soci in prima convocazione,

mentre nella seconda convocazione la riunione è valida

qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La prima e la

seconda convocazione possono essere indette per lo stesso

giorno a distanza di almeno un'ora. In ogni caso per

modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la

presenza di tre quarti degli Associati ed il voto favorevole

della maggioranza dei presenti, e per deliberare lo

scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli

Associati.-----

----- COLLEGIO DEI REVISORI .-----

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori è composto di tre

membri effettivi e due supplenti eletti ogni due anni dall'assemblea o comunque per il periodo fissato all'atto della nomina. Ad essi possono eventualmente aggiungersi altri due componenti designati dagli Enti Pubblici che sovvenzionano l'Associazione. Entro dieci giorni dalla nomina il Collegio dei Revisori provvede alla nomina del proprio Presidente e del Segretario. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali entro dieci giorni dalla relativa stesura, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.-----

----- SCIoglimento e LIQUIDAZIONE .-----

Art. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 18 del presente statuto, la quale provvederà pure alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.-----

Il patrimonio residuo dopo la liquidazione, sia per scioglimento che per qualunque causa, sarà devoluto ad altre organizzazioni o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

----- CONTROVERSIE -----

Art. 21 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni o comunque per il periodo fissato all'atto della nomina; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro giudizio sarà inappellabile. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del codice civile in materia di associazione.-----

Mo. Cipriani
Jordan Bonho
Sufflami Buni
Giovanni Pava
Pellegrino Sotocella
Renziè Neri
Mario Panschiarello

